

**IMU e TASI - Acconto 2018**

Gentile Contribuente,

entro il **16 giugno 2018** deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui i Servizi Indivisibili (TASI), così come introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 - dovuta per l'anno di imposta 2018 in base alle aliquote approvate:

per l'**IMU** con D.C.C. n. 5 del 25/01/2018;  
per la **TASI** con D.C.C. n. 6 del 25/01/2018.

**Per i fabbricati** la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>160</b>
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	<b>140</b>
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	<b>80</b>
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	<b>65</b>
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	<b>55</b>

**Per i terreni** il reddito dominicale, rivalutata del 25%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	<b>75</b>
Per i terreni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	<b>135</b>

**TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).

	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9)	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9	<b>2,0‰</b>	<b>2,50‰</b>
Altri fabbricati	<b>10,6‰</b>	<b>0,00‰</b>
Per i terreni	<b>10,6‰</b>	<b>Esenti</b>

**DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ai fini IMU:** Per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze è prevista una detrazione di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

La TASI va versata interamente al Comune.

L'IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, **la quota pari allo 7,6‰ dell'imponibile** è destinata allo Stato mentre **la quota pari allo 3,0‰ dell'imponibile** è destinata al Comune.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli - COMUNE

3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Il **Codice Ente** da utilizzare è **F162**. Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª rata	16/06/2018	50% a titolo di acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	2ª rata	17/12/2018	50% a saldo del dovuto

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Entro il 30 giugno 2018 i soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2017.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **IL PORTALE "SERVIZIALCITTADINO.IT"**

Il Comune di Meta, così come sotto descritto, mette a disposizione dei contribuenti un Portale internet accessibile al sito: **[www.servizialcittadino.it](http://www.servizialcittadino.it)**, nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IUC (c.d. *cassetto fiscale*) e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2018.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i seguenti Sportelli al Pubblico:

- Andreani Tributi Srl - Via Caracciolo n. 102 – tel. 081/19143641, sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Meta, 12/05/2018